



**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL CAMPUS
SCIENTIFICO - CIG: 7067820592**

PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura ed installazione di un sistema di controllo accessi per l'Università Ca' Foscari Venezia presso il Campus scientifico sito in via Torino a Mestre - Venezia. Sono interessati all'intervento gli edifici Alfa, Beta, Delta, Gamma, Eta e Zeta, nei quali verranno disposti sia varchi di accesso per l'edificio che varchi delimitanti zone riservate. Inoltre, verranno dotate di serrature elettriche wireless le porte degli uffici del personale docente.

La descrizione tecnica degli apparati da installare, del software da fornire e delle configurazioni da realizzare oltre che delle integrazioni con gli impianti esistenti sono riportate nel capitolato speciale – Parte Tecnica, che definisce i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Sono altresì compresi nell'appalto, ed inclusi nel prezzo complessivamente offerto in sede di gara, i servizi di manutenzione ed assistenza erogati nei termini e con le modalità descritte nel capitolato speciale – Parte Tecnica per un periodo di 3 (tre) anni dalla data del collaudo positivo della fornitura.

Art. 2 – IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA

Per il periodo di contratto la spesa stimata a base di gara ammonta a € 290.000,00 (Euro duecentonovantamila/00) oltre a € 2.750,00 (Euro duemilasettecentocinquanta/00) per oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

Art. 3 – TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il sistema oggetto del presente appalto, dovrà essere realizzato, installato e configurato, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, presso il Campus Scientifico di via Torino 155 a Mestre - Venezia.

La verifica di conformità, effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, è avviata entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dell'installazione del sistema di controllo accessi e si concluderà entro e non oltre (trenta) giorni dall'avvio della verifica stessa.

Il direttore dell'esecuzione da' tempestivo avviso al Fornitore (di seguito anche Appaltatore) del giorno di avvio della verifica, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno della verifica, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Il processo verbale è sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Il direttore dell'esecuzione provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui il Fornitore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite al Fornitore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto, l'indicazione del Fornitore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale da pagare al Fornitore.

È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica.

Il certificato emesso dal direttore dell'esecuzione è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 4 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore la fornitura di tutto quanto previsto per il perfetto funzionamento del sistema incluse le opere elettriche, di cablaggio, di fabbro, di falegnameria necessarie per l'eventuale rimozione della serratura esistente, l'installazione di una adeguata elettroserratura, l'installazione di eventuali sensori, il collegamento elettrico dell'elettroserratura all'alimentazione ed il collegamento del sistema di controllo accessi con il sistema di antifurto.

Sono inoltre da ritenersi inclusi nella fornitura ed a carico della ditta Fornitrice la fornitura e l'installazione, qualora nel progetto si rendessero necessario, di switch Ethernet layer 2 in aggiunta a quelli già presenti nella rete di trasmissione dati attuale in uso presso il Campus.

Durante la realizzazione degli interventi di manutenzione il personale addetto dovrà essere dotato di cartellino di identificazione.

Il Fornitore solleva l'Università da ogni responsabilità per eventuali liti e controversie che possano sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale addetto alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La fornitura si deve intendere chiavi in mano e quindi è a carico del Fornitore ogni eventuale spesa necessaria a garantire la perfetta esecuzione della fornitura e l'integrazione del sistema con i sistemi dell'Università Ca' Foscari Venezia così come previsto nel capitolato speciale – Parte Tecnica.

Art. 5 – PENALI

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente art. 3, comma 1, l'Ateneo applicherà una penale pari a € 50 (Euro cinquanta/00).

Per i servizi di manutenzione e supporto, nel caso di non osservanza dei Livelli di Servizio definiti nel capitolato speciale – Parte Tecnica o di quelli migliorativi offerti dal fornitore in sede di gara ovvero per ogni giorno di ritardo nel tempo di risoluzione dell'intervento definito nei Livelli di Servizio l'Ateneo applicherà nei confronti del Fornitore una penale giornaliera di € 100 (cento/00).

Il diritto al pagamento delle penali sorge per l'Università automaticamente per il solo verificarsi dell'inadempimento, senza che sia all'uopo necessaria la messa in mora del Fornitore.

L'applicazione delle penali, non esclude comunque il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le penali verranno prelevate dal primo pagamento utile, in alternativa, l'Ateneo potrà escutere la cauzione per l'importo delle penali.

Qualora l'ammontare della penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

Art. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 7 – CAUZIONI

7.1. Cauzione definitiva

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le

certificazioni in originale o copia conforme all'originale, attestanti il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l'Università si riserva di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta via PEC al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

L'Università può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria e la garanzia assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7.2. Cauzione per servizio periodo manutenzione.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell'Università una garanzia fideiussoria pari a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali relative al periodo triennale di manutenzione.

Tale garanzia dovrà essere presentata a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità del sistema di controllo accessi e dovrà avere una validità temporale pari al periodo di manutenzione.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Fornitore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione via PEC al RUP.

Art. 8 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E MODALITÀ DI FATTURAZIONE/PAGAMENTI

L'Università provvederà al pagamento dell'importo contrattuale relativo al sistema di controllo accessi, successivamente al rilascio del certificato di verifica di conformità, entro 30 (trenta) giorni da ricevimento di regolare fattura elettronica.

La quota relativa al canone di manutenzione annuale, sarà pagata in due rate semestrali posticipate, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni.

A fine di provvedere al pagamento delle fatture, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva del Fornitore. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il RUP trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Gli oneri di sicurezza verranno liquidati in proporzione all'importo delle fatture.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG (codice identificativo gara), il codice univoco ufficio 7FLFT1, la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17- ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere

intestate a: Università Ca' Foscari Venezia – Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni, Dorsoduro 3861 - 30172 Mestre Venezia - C.F. 80007720271. Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dal Fornitore, il quale provvederà altresì a trasmettere all'Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a operare sullo stesso, il Fornitore è obbligato a comunicarle tempestivamente al RUP e comunque entro e non oltre sette giorni.

Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l'Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.

Sugli importi delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa acquisizione di DURC regolare.

Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.

Il Fornitore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Fornitore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice, è consentito, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, previa autorizzazione dell'Università, in seguito ad espressa richiesta scritta dell'Appaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore abbia dichiarato, in fase di gara, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di tale dichiarazione il ricorso al subappalto è vietato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo presso l'Università almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Università, trasmetta alla stessa Università la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Università abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora si siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 9 determina la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Università sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga di inserire nei contratti di subappalto e nei suoi subcontratti la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, al fine di procedere alla risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo dell'informativa antimafia, di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il concorrente che intende utilizzare il subappalto dovrà indicare in sede di offerta una terna di subappaltatori in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle prestazioni da realizzare.

L'Università provvederà a pagare direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- 2) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Relativamente al precedente punto 1), al fine di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori, l'Appaltatore dovrà:

- attestare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dai subappaltatori;
- comunicare al RUP le prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 11 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DUVRI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l'incolumità del personale addetto all'appalto e dei terzi.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università dagli infortuni e dai danni arrecati a persone e/o cose dell'Università e a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell'allegato 1 al presente capitolato.

Tale documento, una volta individuato l'aggiudicatario sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l'Appaltatore e l'Università prima della stipulazione del contratto.

Struttura referente dell'Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in via Torino 155 – Mestre - Venezia.

Art. 12 – OBBLIGHI DI TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata (PEC), nei seguenti casi:

- a) ritardo nella consegna, installazione e configurazione del sistema rispetto al termine di cui al precedente art. 3, comma 1, superiore a venti giorni solari;
- b) gravi inadempienze ovvero ritardi superiori a 5 giorni solari nella risoluzione positiva degli interventi di manutenzione di cui al punto 4 del capitolato speciale – Parte Tecnica;
- c) qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 5 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
- d) mancato reintegro della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 e dell'art. 16;
- e) mancato reintegro della garanzia di cui all'art. 7 punto 7.2;
- f) cessione del contratto in violazione dell'art. 6;

- g) violazione delle norme di tracciabilità di cui all'art. 9;
- h) subappalto non autorizzato secondo quanto stabilito all'art.10;
- i) inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, di cui all'art. 11;
- j) inosservanza degli obblighi in materia di lavoro, di cui all'art. 12;
- k) mancata trasmissione delle quietanze di pagamento della polizza RCT di cui all'art. 19;
- l) violazione del codice di comportamento di cui all'art. 21;
- m) perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice;
- n) esito interdittivo dell'informazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Università avrà il diritto di escutere, senz'altro avviso, l'intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni eccedenti l'importo della cauzione.

Art. 14 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

L'Università procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 15 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto d'appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ateneo proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

L'Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 16 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni in oggetto secondo le modalità ed entro i termini previsti nel capitolato speciale, l'Università potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissivo dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall'Università. Rimane salva, in ogni caso l'applicazione delle penali di cui all'art. 5.

In tal caso, l'Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all'Appaltatore e, occorrendo, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata tempestivamente dall'Appaltatore, dandone comunicazione mediante PEC al RUP.

Art. 17 – RECESSO DELL'UNIVERSITA'

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.

ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, alle cessioni del credito si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Università, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'Università qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Università cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 19 – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

L'Appaltatore risponde, direttamente ed interamente, di ogni danno, per fatto proprio e/o dei suoi addetti, che possa derivare a persone o a cose, sia dell'Università che di terzi, conseguente all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Di ogni evento dannoso, è tenuto

a darne immediata comunicazione scritta – entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento – al responsabile unico del procedimento.

A tale riguardo, l'Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di 2.000.000,00 Euro per sinistro.

La polizza dovrà essere mantenuta in vita per tutta la durata del contratto. Copia conforme dell'originale dovrà essere consegnata all'Università debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore. Ad ogni rinnovo annuale, dovrà essere consegnata all'Università la relativa quietanza di rinnovo, in copia conforme all'originale, debitamente datata e quietanzata dall'assicuratore, entro 15 (quindici) giorni solari dalla scadenza annuale.

Il massimale di polizza non costituisce limitazione della responsabilità dell'Appaltatore né nei confronti dell'Università né nei confronti di terzi.

In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP un'appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre le prestazioni oggetto del presente appalto. Tale appendice dovrà riportare il cig (codice identificativo gara) del contratto.

ART. 20 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, documenti e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art 21- CODICE DI COMPORTAMENTO

Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell'Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 22 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 7, punto 7.1.;
- b) polizza RCT di cui all'art. 19, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;

- c) coordinate bancarie (codice IBAN), relative al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul c/c;
- d) nominativo del referente (tel., e-mail, cell., posta elettronica certificata) per la gestione operativa del contratto;
- e) dati identificativi del soggetto che sottoscriverà il contratto con eventuale procura notarile;
- f) copia del POS;
- g) documentazione attestazione l'avvenuto pagamento con bonifico bancario delle imposte di bollo e di registro relative al contratto;
- h) scadenza e società emittente del dispositivo di firma digitale.

La stipulazione del contratto di appalto, in forma pubblica amministrativa e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'aggiudicazione. L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, l'impresa stessa decade dall'aggiudicazione e l'Università si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento.

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto.

Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui giornali dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 24 - DOMICILIO E CONTROVERSIE

Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall'Appaltatore presso la propria sede legale. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Università ogni eventuale variazione della sede legale.

Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile unico del procedimento, che proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione in via amministrativa.

Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 30 (trenta) giorni, la controversia sarà demandata al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.

Art. 25 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il responsabile unico del procedimento comunicherà all'impresa aggiudicataria il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali.

Art. 26 - COORDINATORE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore dovrà individuare un coordinatore del contratto che sarà l'unico referente per l'Università in relazione a tutte le problematiche inerenti le modalità di esecuzione del contratto.

In particolare il coordinatore:

- 1) accerterà che il personale utilizzato sia adeguatamente addestrato e professionalmente preparato per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto;
- 2) organizzerà e coordinerà l'attività dei propri addetti, vigilando affinché le prestazioni siano espletate efficacemente, a regola d'arte, e nel pieno rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP l'eventuale sostituzione del coordinatore.

Art. 27 – VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE

Nessuna variante può essere introdotta dall'Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento.

Il mancato rispetto del comma 1, comporta, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando che in nessun caso l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.

Si applicano le disposizioni in materia di varianti previste all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 28 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DLGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", si informa che i dati raccolti del Fornitore potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ed essere utilizzati per la gestione del contratto. In ogni momento l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici.

Art. 29 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016 e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Tommaso Piazza